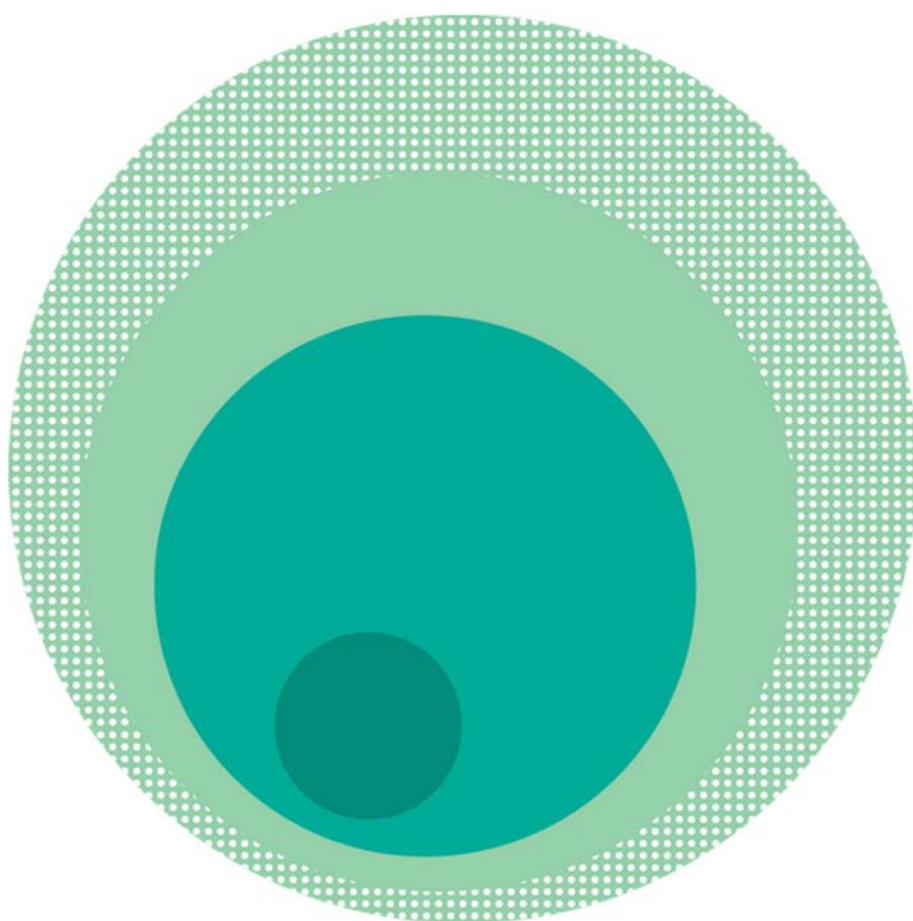


Concordato preventivo biennale 2026-2027: i chiarimenti della circolare n. 8/E in vista del 2 novembre

Con la circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la disciplina relativa al concordato preventivo biennale. Oltre a confermare le novità introdotte del decreto Omnibus, la circolare ha analizzato le modalità di adesione e revoca, i debiti ostativi, e altri specifici aspetti operativi ai fini dell'accesso al regime



1. Premessa

Con la **circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026** l'Agenzia delle Entrate ha raccolto in un unico documento tutte le indicazioni relative al **concordato preventivo biennale** (CPB): Si tratta, quindi, del riferimento principale per valutare l'opportunità all'adesione o al rinnovo per il **biennio 2026-2027**.

Per le novità introdotte dal decreto Omnibus (D.Lgs. 148/2026), cioè i maggiori benefici per chi rinnova, la correzione degli errori tramite dichiarazione integrativa e il ravvedimento speciale per le annualità 2020-2023, **si rinvia alla Tax News n. 36/2026 del 25 agosto 2026**. In questa sede ci concentriamo invece sui **chiarimenti forniti dalla circolare** che hanno un impatto pratico sulle scelte da fare.

In via preliminare, la circolare ha confermato che:

- 1) le regole del decreto Omnibus valgono **solo per le adesioni al biennio 2026-2027**, mentre i concordati **2024-2025** e **2025-2026** restano regolati dalle norme previgenti;
- 2) il termine per aderire, fissato al 31 ottobre 2026, slitta al prossimo **2 novembre**, perché il 31 ottobre cade di sabato.

2. Adesione, modifica e revoca

La circolare ha ricordato che l'adesione può essere inviata **insieme alla dichiarazione Redditi 2026** e al modello ISA, oppure **in modo autonomo**, compilando il solo frontespizio con il codice "1"; in questo secondo caso, l'invio vale solo come adesione e **non sostituisce la dichiarazione dei redditi**, che va comunque presentata.

Entro il **2 novembre** p.v. sarà possibile **cambiare idea**. Secondo la circolare, chi vuole modificare un'adesione già inviata potrà trasmetterne una nuova **senza revocare** la precedente. La revoca vera e propria potrà avvenire in due modi: in via autonoma (codice "2") oppure, ed è la novità di quest'anno, **insieme alla dichiarazione** (codice

“3”). Attenzione: la circolare precisa che la revoca con codice 3 **cancella tutte le adesioni** inviate per il biennio, anche se riferite a due attività diverse (impresa e lavoro autonomo); chi intende mantenere il concordato per una sola attività deve quindi inviare, contestualmente, una nuova adesione per quella attività.

Utili anche i chiarimenti sul requisito dell'**assenza di debiti fiscali e contributivi** pari o superiori a **5.000 euro**. A quest'ultimo riguardo è stato precisato che:

- sono rilevanti i soli debiti **definitivi alla data del 31 dicembre 2025** (ovvero quelli risultanti da una sentenza passata in giudicato o da un atto non più impugnabile a questa data);
- non rilevano i debiti per i quali, alla data del **31 dicembre 2025**, erano ancora aperti i termini di pagamento o di ricorso, né quelli in contenzioso;
- non rilevano i debiti **sospesi o rateizzati**, purché la rateazione sia regolarmente pagata;
- ai fini della verifica del superamento della soglia, i debiti tributari e contributivi si **sommano**;
- chi supera la soglia può comunque aderire se **paga il debito** (o la parte eccedente 5.000 euro) **prima di accettare** la proposta.

Esempio: cartella di pagamento non pagata

Un professionista ha una cartella definitiva di **7.000 euro**, non rateizzata. Per aderire al **CPB 2026-2027** dovrà versarne almeno **2.001 euro** prima di inviare l'adesione, così da ridurre il residuo sotto i **5.000 euro**. Se invece la cartella fosse già rateizzata e le rate fossero pagate regolarmente, il debito non sarebbe d'ostacolo.

3. Il rinnovo: dati da indicare e acconti

Per chi ha aderito al biennio **2024-2025** e intende rinnovare, la circolare ha chiarito che nel modello CPB (righe P04 e P05) dovrà essere indicato il **reddito effettivo 2025**, rettificato secondo le regole del concordato, e **non il reddito concordato**. Inoltre, chi rinnova **non può dichiarare ulteriori componenti positivi** per migliorare il proprio punteggio ISA 2025, perché per quell'anno il reddito resta quello già concordato.

Sul fronte degli **acconti**, sono state fornite tre indicazioni operative importanti, ovvero:

- 1) chi **rinnova** può calcolare gli acconti **2026** con il metodo storico **senza le maggiorazioni** (10% per Irpef/Ires e 3% per Irap) previste per il primo anno: secondo l'Agenzia, il primo anno di rinnovo è la naturale prosecuzione del concordato precedente e non l'inizio di un nuovo accordo;
- 2) chi **non rinnova** deve calcolare l'acconto **2026** con il metodo storico sul **reddito concordato 2025**, anche se il reddito effettivo è stato inferiore;
- 3) per chi aderisce **per la prima volta**, la maggiorazione è dovuta anche se nell'anno precedente non c'erano imposte da versare e, se il reddito precedente era negativo, deve essere calcolata sull'intero reddito concordato (l'eventuale credito che emerge a saldo può essere compensato anche con l'imposta sostitutiva).

Esempio: acconti 2026 con e senza rinnovo

Una ditta individuale ha un reddito **2025** (rettificato) di **60.000 euro** e un valore della produzione Irap di **80.000 euro**; la proposta 2026 è di **72.000 euro** di reddito e **92.000 euro** di valore della produzione. Se aderisce **per la prima volta** e usa il metodo storico, con la seconda rata di acconto deve versare una maggiorazione di **1.200 euro** ai fini Irpef (10% di 12.000) e di **360 euro** ai fini Irap (3% di 12.000). Se invece **rinnova** il concordato 2024-2025, le maggiorazioni **non sono dovute**.

4. L'imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato

La circolare ha riepilogato le regole dell'imposta sostitutiva (10%, 12% o 15% in base al punteggio ISA) applicabile alla parte di reddito concordato che supera il reddito effettivo dell'anno precedente, fornendo i seguenti chiarimenti:

- in caso di **rinnovo**, il confronto va fatto con il **reddito effettivo 2025**, non con quello concordato;
- l'opzione può essere esercitata anche per **uno solo dei due anni**;
- per le **società di persone** e gli studi associati l'opzione spetta alla società e vincola i soci, che versano l'imposta pro quota (lo stesso vale per i collaboratori dell'impresa familiare);
- il limite di **85.000 euro**, oltre il quale si applica l'aliquota del 43% (Irpef) o del 24% (Ires), si verifica in capo alla **società**;
- il maggior reddito tassato con la sostitutiva **non concorre** a determinare le aliquote Irpef sul resto del reddito;
- se una dichiarazione integrativa modifica il punteggio ISA, l'aliquota va ricalcolata in base al **nuovo punteggio**;
- l'imposta si versa con il **saldo** dell'anno, anche nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.

Esempio: quanto costa il maggior reddito

Un commerciante con punteggio ISA **8,5** ha un reddito **2025** rettificato di **36.200 euro** e riceve una proposta di **37.600 euro** per il **2026** e di **39.390 euro** per il **2027**. Sul maggior reddito di **1.400** e **3.190 euro** può applicare l'imposta sostitutiva del 10%, pagando **140 euro** per il **2026** e **319 euro** per il **2027**.

5. Gli investimenti con iperammortamento

Un chiarimento di interesse per le imprese che investono in beni 4.0 riguarda l'**iperammortamento** introdotto dalla legge di Bilancio 2026. La circolare ha confermato che la maggiorazione **non entra** nel reddito proposto per il **2026** e il **2027** e che le maggiori quote di ammortamento o di canoni di leasing maturate nel biennio possono essere **dedotte dal reddito concordato** in dichiarazione. In pratica, aderire al CPB **non fa perdere** il beneficio dell'iperammortamento.

6. Errori, integrative e decadenza: i limiti chiariti dalla circolare

Come illustrato nella **Tax News n. 36/2026**, dal biennio **2026-2027** gli errori nei dati possono essere corretti con dichiarazione integrativa e ravvedimento, senza perdere il concordato. La circolare ha precisato **fino a quando** è possibile farlo, ovvero:

- in linea generale: il ravvedimento salva il concordato finché **non è stato notificato** un avviso di accertamento o di liquidazione, compresi gli **avvisi bonari** da controllo automatizzato o formale;
- per le **violazioni penali** e per gli errori nei **dati ISA** che riducono il reddito concordato di oltre il **30%**, il limite è più stretto: la regolarizzazione evita la decadenza solo se avviene **prima della constatazione** della violazione e prima dell'inizio di accessi, ispezioni o verifiche; in caso contrario, restano dovute le imposte sul reddito concordato, se superiore a quello effettivo;
- chi ha aderito con **invio autonomo** deve presentare una dichiarazione integrativa **completa di tutti i quadri e del modello CPB**, riportando anche i dati non modificati, per consentire il ricalcolo della proposta;
- l'adesione effettuata **senza i requisiti** o in presenza di una causa di esclusione non determina la decadenza, ma si considera **come mai avvenuta**;

- è causa di decadenza il **mancato pagamento entro 60 giorni** delle somme richieste con un avviso bonario: in questo caso, **non è ammessa la rateazione**, mentre il pagamento spontaneo con ravvedimento prima dell'avviso non comporta conseguenze.

Infine, la circolare ha ricordato che nei confronti di chi **non aderisce o decade** saranno previsti controlli più intensi da parte di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

Esempio: avviso bonario durante il concordato

Nel **2027** un'impresa in concordato riceve un avviso bonario per **4.500 euro** di imposte non versate. Per non decadere deve pagare **l'intero importo entro 60 giorni**, senza poterlo rateizzare. Se avesse rilevato l'omesso versamento prima dell'avviso e lo avesse regolarizzato con il ravvedimento operoso, il concordato non sarebbe stato a rischio.

7. Indicazioni operative

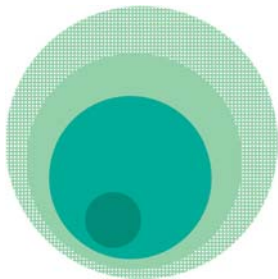
Alla luce dei chiarimenti della circolare, si suggerisce di:

- **verificare la propria posizione debitoria al 31 dicembre 2025** e, se necessario, pagare la parte eccedente **5.000 euro** prima di aderire;
- per chi rinnova, **controllare il reddito effettivo 2025** da indicare nel modello CPB e calcolare gli acconti 2026 **senza maggiorazioni**;
- per chi non rinnova, ricordare che l'acconto **2026** si calcola sul **reddito concordato 2025**;
- considerare che l'**iperammortamento resta deducibile** anche in concordato;
- segnalare subito allo studio eventuali **errori** nelle dichiarazioni o **avvisi bonari** ricevuti, per non perdere la possibilità di regolarizzare.

Lo studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.

Marco Nessi

12 ottobre 2026



*LET US HELP YOU ACHIEVE
FURTHER BUSINESS SUCCESS*

FIDERCONSULT SRL

ROMA

00144 - Via Marco e Marcelliano 45
Tel. 06.591.74.69
Fax 06.591.35.82

FIRENZE

50132 – Viale Giuseppe Mazzini, 10
Tel. 055.234.79.02

FIDENZA

43036 – Via Monsignor Ottorino
Davighi, 436
Tel. 02.93.21.87.03

MILANO

20121 – Via San Prospero, 4
Tel. 02.93.21.87.03

FiderConsult Srl (the “Firm”) is a member of Urbach Hacker Young International Limited, a UK company, and forms part of the international UHY network of legally independent accounting and consulting firms. UHY is the brand name for the UHY international network. The services described herein are provided by the Firm and not by UHY or any other member firm of UHY. Neither UHY nor any member of UHY has any liability for services provided by other members.”